

# REGOLAMENTO

Temporanea  
cessione del posto  
barca

Circolo  
Nautico  
Carbonifera  
Società  
Cooperativa

## **Art. 1 – OGGETTO**

Il presente Regolamento ha per oggetto le norme relative alla temporanea cessione del posto barca, ed in particolare alle modalità che dovranno essere seguite nel caso in cui il Socio intenda attuare tale opportunità.

## **Art. 2 – TEMPORANEA CESSIONE DEL POSTO BARCA**

Al Socio assegnatario è concesso cedere temporaneamente in uso a terzi il posto barca di sua competenza.

In tal caso il Socio che non intenda usufruire temporaneamente del posto barca assegnatogli deve comunicare formalmente al Consiglio di Amministrazione entro il mese di Dicembre quale posto barca intende rendere disponibile nell'anno successivo, la sua misura e il periodo di non utilizzo; la comunicazione dovrà essere effettuata, a pena di non ammissione, esclusivamente in forma scritta o comunque in una forma tale da poter garantire la data di ricezione da parte della Direzione.

Il Consiglio di Amministrazione, nei quindici giorni successivi, provvederà a contattare i Soci in attesa rispettando l'anzianità di iscrizione e verificando il rinnovo annuale della disponibilità ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Il Socio in attesa interpellato avrà dieci giorni di tempo per esprimere l'accettazione della temporanea assegnazione del posto barca; trascorso inutilmente tale periodo, o in caso di espresso rifiuto, il Consiglio di Amministrazione procederà interpellando i Soci in attesa interessati seguendo le anzianità di iscrizione e con le stesse modalità formali sopra descritte, fino all'eventuale accettazione della temporanea assegnazione.

Il Socio in attesa temporaneamente assegnatario dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione:

- il nome dell'intestatario dell'imbarcazione, se non di sua proprietà;
- le caratteristiche dell'imbarcazione, che dovrà essere di dimensioni compatibili con il posto barca nel quale verrà ormeggiata ai sensi dello specifico Regolamento.

Nel caso di assegnazione ad un Socio in attesa quest'ultimo, per tutta la durata della temporanea assegnazione, godrà di tutti i diritti, ed assumerà tutti gli obblighi e i doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento equivalenti a quelli riservati e a carico dei Soci ordinari.

Come contropartita, il Socio ordinario che abbia temporaneamente assegnato il posto barca ad un Socio in attesa, ne assumerà lo status ad esso equivalente per tutto il periodo della temporanea assegnazione.

Nel caso di temporanea assegnazione a favore di un socio in attesa il periodo di non utilizzo inizialmente comunicato potrà essere ulteriormente prorogato su volontà delle Parti.

Nel caso in cui nessuno dei Soci in attesa esprima la volontà di acquisire temporaneamente l'utilizzo del posto barca offerto, il Socio sarà libero di fornire alla Cooperativa il nominativo di un altro utente a sua scelta; allo stesso modo, nel caso in cui lo stesso Socio non abbia a disposizione alcun nominativo, potrà rivolgersi alla Direzione per verificare la presenza di soggetti potenzialmente interessati che abbiano lasciato il nominativo per eventuali segnalazioni.

In questo caso, il Socio che intenda cedere temporaneamente l'utilizzo del posto barca a lui assegnato dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione ad inizio anno, anche per mezzo di fax, posta elettronica o posta ordinaria:

- il periodo di non utilizzo;
- il nome del terzo a cui intenda cedere temporaneamente il proprio posto barca;

- il nome dell'intestatario dell'imbarcazione, se diverso dal beneficiario del posto barca di cui al punto b);
- le caratteristiche dell'imbarcazione, che dovrà essere di dimensioni compatibili con il posto barca nel quale verrà ormeggiata ai sensi dello specifico Regolamento.

Il beneficiario della temporanea cessione, al momento dell'occupazione del posto barca, dovrà tempestivamente recarsi presso gli uffici della Direzione per esibire i documenti dell'imbarcazione e le proprie generalità, e dovrà prendere conoscenza del Regolamento sociale, le cui norme sono integralmente applicabili anche al temporaneo beneficiario del posto barca, ove compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione potrà rifiutare che la temporanea assegnazione venga perfezionata nel caso di persona indesiderabile per oggettive e comprovate motivazioni.

Il Socio che abbia perfezionato un contratto di temporanea assegnazione nei confronti di un non socio, risponderà personalmente nei confronti della Cooperativa per tutti gli oneri previsti a carico del Socio ordinario, dal momento che tale status verrà da egli mantenuto.

### **Art. 3 – RESPONSABILITA'**

Il Socio che cede temporaneamente il posto barca resterà solidalmente responsabile per ogni danno ed azione che verrà messo in atto e intrapresa dal beneficiario, per tutta la durata nella quale perdura la temporanea cessione.

Restano invariati i limiti di responsabilità della Cooperativa in merito alle azioni compiute dal beneficiario temporaneo.

### **Art. 4 – INFRAZIONI AL REGOLAMENTO**

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, delle norme di legge e di ogni disposizione vincolante, verranno assicurate e controllate dalla Direzione e dal Personale autorizzato.

Il Personale autorizzato potrà impartire opportune disposizioni ad ogni Utente o soggetto presente nell'ambito dell'area concessionata, alle quali gli stessi soggetti si dovranno attenere; le infrazioni al presente regolamento rilevate e contestate dal Personale della Cooperativa saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che, in caso di infrazione a norme di legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, la Direzione potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti ed applicare le sanzioni previste espressamente dal presente Regolamento.

### **Art. 5 – CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nella esecuzione del presente Regolamento per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta all'esame ed alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, cui spetteranno le funzioni di Presidente, di comune accordo tra i medesimi, o, in difetto, del Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio.

Gli Arbitri giudicheranno in via di equità ed anche in veste di amichevoli compositori e con dispensa da formalità e la loro pronuncia sarà non impugnabile.